

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

Riflessioni sull'ammissibilità e rilevanza d'istituti giuridici stranieri nell'ordinamento giuridico italiano

In un mondo caratterizzato sempre più dall'uso di mezzi telematici di comunicazione, grazie ai quali un'informazione, un'immagine passa con estrema facilità da una Nazione ad un'altra con un semplice click, un' e-mail, un fax, un messaggio sms sul telefono cellulare, molti parlano a buon diritto di "villaggio globale". Al giorno d'oggi le distanze geografiche, di fatto, non esistono più, tutti sanno tutto di tutti e conseguentemente ogni Paese si sente legittimato ad interessarsi di questioni di altri Paesi che non lo riguardano direttamente, ma che di sicuro possono dare origine a dibattiti circa le differenze di cultura, costumi, tradizioni, regimi politici e quant'altro.

Il mondo attuale per certi aspetti, soprattutto confrontandolo con le epoche scorse, sembra dare grande libertà ed avere grande rispetto della privacy di ognuno ma, a ben vedere, molte cose danno adito a forti dubbi.

Ciò che, per esempio, può costituire una grande comodità, come il pagamento con carta di credito, il pagamento del pedaggio autostradale con il telepass, la condivisione in rete di files audio e video (il cd. file sharing), l'uso del bancomat e finanche la semplice navigazione su internet, lascia sempre negli

elaboratori elettronici una traccia, dei dati, che vengono utilizzati spesso da apposite società per effettuare una “profilazione” degli utenti, al fine di studiarne le abitudini ed utilizzare tutti gli elementi raccolti per elaborare strategie di marketing o anche purtroppo, in certi casi da parte di hackers, per fini illeciti e truffe colossali. Questo generale panorama attuale non può non toccare anche il giurista italiano, il quale, soprattutto nella materia del diritto internazionale privato, si trova a dover confrontare le norme del proprio ordinamento giuridico con quelle di ordinamenti stranieri, enucleandone differenze e similitudini. Insomma oggi anche il giurista è chiamato a diventare cittadino del mondo e preferibilmente anche a studiare le lingue straniere, al fine di cogliere direttamente e profondamente nel linguaggio giuridico delle altre Nazioni le rationes legum che ne costituiscono il fondamento.

Tale invito del mondo d’oggi ad esplorare, capire, guardare agli ordinamenti stranieri con vivo interesse, grande rispetto, spirito critico ed un pizzico di curiosità è stato in particolare per il coautore Avv. Alfonso Marra molto ammaliante ed appassionante, un pò come il canto delle Sirene per Ulisse, dal momento che egli per molto tempo si è dedicato allo studio della lingua tedesca, greca, inglese e cinese, al fine di trattare da avvocato gli interessi degli stranieri in Italia.

Due istituti in particolare colpiscono la nostra attenzione ed al tempo stesso destano in noi perplessità in merito alla compatibilità con i principi del nostro ordinamento giuridico in generale e con la nostra Legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995 in particolare: il Berliner Testament (Testamento di Berlino) del diritto tedesco ed il Trust del diritto anglo americano.

L’Italia, la Germania ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sono Stati facenti parte dell’Unione Europea, della cui compagine, come è noto, fanno parte Stati che riconoscono reciprocamente una comunanza di

fondo nella cultura, negli ideali, nel modo di vivere, nei principi generali dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Anche nel diritto internazionale privato sostanziale e processuale è facile notare la spiccata propensione ad agevolare quanto più è possibile finanche il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, conferendo loro in alcuni casi diretta applicabilità in Italia, oppure in altri casi subordinandola ad un controllo meramente formale di legittimità e non di merito. Lo slogan dell'Unione Europea è tuttavia "uniti nella diversità", a dimostrazione del fatto che gli Stati che la compongono sono simili, affini, consociati, ma non uguali.

Stesso discorso vale anche per gli Stati Uniti d'America, che non appartengono all'Unione Europea, ma che dal secondo dopoguerra sono nostri alleati ed icona dei valori giuridici e culturali della civiltà occidentale, cosa che si manifesta con grande evidenza, ad esempio, nell'attuale lotta comune al terrorismo internazionale.

Del resto, già di per sé il diritto, a differenza per esempio della medicina, della musica, dell'economia non è una scienza assolutamente universale, bensì legata alla bandiera e, come tale, frutto dei bisogni e degli interessi della singola Comunità di cui è espressione.

Ebbene, i vari Stati spesso a volte per disciplinare una determinata fattispecie giuridica giungono alla medesima conclusione, ispirati dalle medesime esigenze ed aspirazioni, mentre, in altri casi, arrivano a conclusioni esattamente opposte e quanto più disparate rispetto all'ordinamento giuridico italiano, come può evidentemente riscontrarsi nell'istituto giuridico tedesco del cosiddetto "Berliner Testament" (Testamento di Berlino).

Al giorno d'oggi emerge dunque la problematica di grande attualità riguardante la compatibilità di alcuni istituti giuridici stranieri con l'ordinamento giuridico italiano e si evidenziano le questioni che spesso gli operatori del diritto sono chiamati ad affrontare, allorché, alla luce delle

vigenti disposizioni in tema di diritto internazionale privato, sono chiamati ad applicare in Italia disposizioni normative straniere profondamente diverse, nel contenuto e nei presupposti, da quelle italiane.

Può trattarsi di un istituto conosciuto sia dal nostro ordinamento che da quello straniero, ma con profonde differenze strutturali, come nel caso del Berliner Testament tedesco, oppure di un istituto in origine completamente sconosciuto all'ordinamento italiano, come nel caso dell'istituto anglosassone del Trust. In ogni caso, vi è uno stridente contrasto tra la sempre maggiore apertura ai valori giuridici stranieri mostrata negli ultimi anni dal Legislatore italiano ed il limite invalicabile dell'ordine pubblico: contrasto che peraltro si accentua ancor di più quando si tratta di istituti esistenti in altri Stati dell'Unione Europea. Di base, infatti, gli Stati membri dell'Unione Europea riconoscono reciprocamente di avere radici storiche, culturali, giuridiche comuni e di conseguenza, in linea di principio, pur nelle inevitabili diversità, non dovrebbero sussistere differenze così profonde, tali da portare all'assoluta incompatibilità tra gli ordinamenti.

Eppure, nei fatti, tale problematica sussiste e si pone con sempre maggiore frequenza. Ritengo, dunque, che l'applicazione in Italia degli istituti giuridici del Berliner Testament e del Trust, in astratto ammissibile, debba essere sottoposta ad un attento controllo di costituzionalità e di concreta ammissibilità e tollerabilità caso per caso, nel pieno rispetto contemporaneamente della ratio legis straniera e dei principi supremi del nostro ordinamento giuridico.

In conclusione, possiamo dire che effettivamente il diritto è una scienza assolutamente non uniforme, ma dipendente dalle singole bandiere, dal momento che ogni Stato può arrivare a risolvere la stessa questione in maniera uguale ma anche profondamente differente.

Del resto, Montesquieu nell'opera "Lo Spirito delle Leggi" a buon diritto affermava che le leggi sono frutto di speranze e aspirazioni, paure e desideri,

tradizioni, usi, costumi e perfino delle condizioni climatiche di ogni singolo popolo. Ecco dunque più che mai nei momenti solenni, di pericolo, ma anche di grande gioia pensando alla Patria e alle sue tradizioni anche giuridiche profondamente radicate nel cuore del popolo, risuona all'orecchio la definizione di Patria del Manzoni, quale "Una di lingua, d'altare, d'arme, di sangue e di cor".